

CONTRATTO DI SERVIZIO IN OUTSOURCING DELLE ATTIVITA' DI COMPLIANCE  
INCLUSI GLI ADEMPIMENTI SUI CONFLITTI DI INTERESSE.

Tra

la **SFIRS Spa - "Società Finanziaria Regione Sardegna SpA"**, società con unico socio, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Regione Autonoma della Sardegna, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari 00206010928, iscritta al numero 49 dell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex articolo 106 del Decreto Legislativo n.385/1993, codice ABI 19425, con sede legale in Cagliari, via Santa Margherita n. 4, (di seguito "Sfirs" o "Stazione appaltante" o "Committente"), rappresentata dal Dott. Massimo Daniele Concas il quale interviene al presente atto in qualità di Direttore Generale della Società

e

, con sede legale in , Via n. codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di , (di seguito " " o "Fornitore"), rappresentata dal Dott. nato a il , residente in , Via n. , il quale interviene al presente atto in qualità di Legale Rappresentante.

**PREMESSO**

- Che nella tornata del 9 luglio 2025 il CdA ha deliberato di indire una procedura volta alla raccolta delle manifestazioni di interesse di cinque "Soggetti terzi" qualificati e in possesso dei requisiti professionali, richiesti dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia, da invitare a partecipare ad una gara ristretta per l'affidamento in outsourcing della funzione aziendale di Compliance della Sfirs Spa, inclusi gli adempimenti sui conflitti di interesse;
- che il CDA ha altresì deliberato che il rapporto abbia la durata di 24 mesi decorrenti, orientativamente, dal 15/9/2025 al 15/9/2027 e che i "Soggetti terzi" interessati debbano essere, alla data della manifestazione di interesse, in possesso, oltre che dei requisiti di cui sopra, di almeno cinque anni di esperienza cumulativa, già trascorsi, maturata in incarichi di esternalizzazione della Funzione di Controllo di conformità (Compliance) presso Intermediari Vigilati iscritti all'Albo Unico ex art. 106 T.U.B;

- che, per l'affidamento dei servizi in parola, SFIRS SpA ha attivato una procedura di cui all'art. 50, Co. 1, Lett. e del D.lgs. 36/2023 e al Regolamento SFIRS per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture sottosoglia;

- che, con delibera del 26 settembre 2025, la Sfirs ha aggiudicato l'appalto, alla                      Srl.

Il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dalla lettera di invito, dall'offerta tecnica, dall'offerta economica e dagli allegati tutti, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

la Stazione Appaltante ha individuato il Fornitore nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti dello stesso sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 100 del D.Lgs. 36/2023;

il Fornitore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106 del Codice.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto si rimanda alla documentazione di gara tutta che, anche se non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue**

#### **Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

#### **Articolo 2 – Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali**

1. Le parti danno atto che la precisa descrizione e quantificazione dei servizi oggetto del presente contratto, nonché le condizioni regolanti il rapporto contrattuale, oltre che nel presente atto, sono contenute nella Circolare n. 288 del 2015 della Banca d'Italia, nell'offerta tecnica, nell'offerta economica, nonché in tutta la documentazione presentata dall'Impresa ..... Srl nell'ambito della procedura di gara.
2. Tutti i documenti citati, pur non allegati materialmente al presente contratto, si intendono integralmente richiamati ai fini della regolamentazione delle condizioni inerenti all'appalto e di ogni adempimento relativo all'esecuzione del medesimo.
3. Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documentazione citata e di accettarne le condizioni tutte.
4. Tutti i documenti sopra citati, mantenuti in originale sottoscritto agli atti amministrativi, costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Articolo 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto è regolata nell'ordine:
  - a. dal presente atto e dal patto di integrità allegato, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività ed alle prestazioni contrattuali;
  - b. dal D.Lgs n. 36/2023;
  - c. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
  - d. dalla Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 di Banca d'Italia Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari;

e. dal Regolamento Sfirs per la gestione dei conflitti di interesse in relazione alle operazioni di finanziamento.

2. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

#### **Articolo 4 – Oggetto**

Il Fornitore svolgerà le attività di Conformità (Compliance), secondo quanto previsto dalla Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 di Banca d'Italia - Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari e comprendono:

La valutazione dell'adeguatezza delle procedure interne rispetto all'obiettivo di prevenire la violazione di norme imperative (leggi e regolamenti) e di autoregolamentazione (statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina) applicabili all'intermediario finanziario.

A tal fine:

- a. identifica nel continuo le norme applicabili all'intermediario finanziario e alle attività da esso prestate e ne misura/valuta l'impatto sui processi e sulle procedure aziendali;
- b. propone modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare l'adeguato presidio dei rischi di non conformità alle norme identificate;
- c. predispone flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle altre funzioni/strutture aziendali coinvolte;
- d. verifica preventivamente e monitora successivamente l'efficacia degli adeguamenti organizzativi suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità.
- e. fornisce consulenza e assistenza nei confronti degli organi aziendali dell'intermediario in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità nonché la collaborazione nell'attività di formazione del personale sulle disposizioni applicabili alle attività svolte, al

fine di diffondere una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme.

È coinvolta nella prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse. In particolare:

- fornisce supporto al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Direttore Generale, ai fini dell'adempimento degli obblighi in tema di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse;
- fornisce il proprio parere sulle operazioni con soggetti in potenziale conflitto d'interesse;
- riceve le segnalazioni delle eventuali operazioni in conflitto di interesse e predisponde un'informativa indirizzata al Consiglio di Amministrazione;
- Aggiorna il Registro dei Conflitti di interesse all'esito delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- cura l'elaborazione e l'inoltro della reportistica di dettaglio relativa alle operazioni perfezionate con soggetti in potenziale conflitto;
- riferisce sugli esiti dell'attività svolta nell'ambito della relazione annuale della Funzione.

La funzione di conformità alle norme è coinvolta nella valutazione ex ante della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi (inclusa l'operatività in nuovi prodotti o servizi) che l'intermediario intenda intraprendere nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse anche con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione della stazione appaltante, per tutta la durata del contratto, un gruppo di lavoro composto dalle figure ed in possesso dei requisiti minimi previsti nella propria offerta tecnica.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Stazione appaltante a prestare tutti i servizi espressamente previsti nei documenti di gara tutti.

**Articolo 5 – livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto**

Con riferimento alle attività contrattualmente previste, ..... Srl si impegna a svolgere adeguatamente l'incarico in oggetto, nel rispetto della normativa di vigilanza vigente, nonché ad operare nel rispetto dei livelli di servizio contrattualmente definiti. Resta inteso che il livello di servizio attesi verrà rivisto in accordo tra le parti al fine di essere coerente con il piano delle attività approvato dal Consiglio di Amministrazione di Sfirs. In particolare, ..... Srl intende orientare il proprio operato al perseguimento dei seguenti standard attesi:

| <b>Attività</b>                                                                                                  | <b>Livello di servizio</b>                                                                                                                         | <b>Frequenza misurazione</b>                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Predisposizione del Piano annuale delle verifiche di Compliance                                                  | Predisposizione del Piano annuale delle verifiche almeno n.10 giorni prima della data prevista per l'approvazione del CdA                          | Annuale                                                          |
| Rendicontazione verifiche svolte (ordinarie e straordinarie)                                                     | Predisposizione del Report di verifica entro n.30 giorni dal termine di ogni intervento di verifica                                                | In occasione dello svolgimento di ciascun intervento di verifica |
| Completamento del Piano annuale delle verifiche                                                                  | Completamento delle attività previste dal Piano annuale in data utile per l'approvazione della Relazione annuale da portare all'attenzione del CdA | Annuale                                                          |
| Relazione consuntiva sulle attività svolte nel corso dell'esercizio                                              | Predisposizione della Relazione annuale delle verifiche almeno n.10 giorni prima della data prevista per l'approvazione del CdA                    | Annuale                                                          |
| Risposta ad eventuali richieste da parte della Società in ordine all'attività svolta in esecuzione del contratto | Entro 10 giorni                                                                                                                                    | Ad evento                                                        |
| Consulenza su tematiche rilevanti in ordine all'attività svolta in esecuzione del contratto                      | Nel minor tempo possibile sulla base della complessità della richiesta                                                                             | Ad evento                                                        |
| Partecipazione ad incontri con                                                                                   | Partecipazione nei modi e nei tempi                                                                                                                | Ad evento                                                        |

|                                                                             |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| il Collegio Sindacale/Referente<br>interno della Funzione<br>esternalizzata | concordati |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--|

**Articolo 6 – livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le soluzioni di continuità operativa compatibili con le esigenze aziendali e coerenti con le prescrizioni dell’Autorità di Vigilanza**

..... Srl si impegna a garantire alla Società la continuità operativa del servizio di cui al presente contratto. In particolare, ..... Srl garantisce di essere in pieno possesso di un piano di continuità operativa adeguato alla prestazione offerta nell’ambito del presente contratto. Ciò al fine di assicurare che non vi siano interruzioni impreviste nel servizio tali da incidere negativamente sull’efficacia dello stesso e nel caso di incedenti, ..... Srl sia in grado di ripristinare il servizio in tempi ragionevoli e tali da non pregiudicare lo svolgimento dell’incarico.

..... Srl assicura, inoltre, la piena efficienza e funzionalità dei sistemi informatici utilizzati e si impegna ad informare la Sfirs immediatamente di qualsivoglia malfunzionamento del sistema che possa influire in qualche modo sulla corretta erogazione del servizio.

..... Srl, infine, garantisce che i sistemi IT utilizzati sono dotati di tutti i necessari dispositivi e presidi di sicurezza, hardware e software, atti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza logica e fisica dei dati.

**Articolo 7 – Durata e decorrenza**

1. La durata del contratto è fissata per il biennio settembre 2025 – settembre 2027.
2. È escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.

**Articolo 8 – Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:

- a. prestare i servizi oggetto del contratto alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel presente contratto e nell'offerta tecnica, ove migliorativa;
- b. predisporre tutte le metodologie, atte a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste dal contratto;
- c. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- d. ripetere i servizi oggetto del contratto che secondo la Stazione appaltante non risultassero eseguiti a regola d'arte;
- e. segnalare per iscritto immediatamente alla Stazione appaltante ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;

2. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, il fornitore può sospendere la prestazione dei servizi e comunque, delle attività previste nel contratto; qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto può risolversi di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r ai sensi del successivo art. 17.

### **Articolo 9 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

- 1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, alla

categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

#### **Articolo 10 –possibilità di ricorrere alla sub-esternalizzazione previo accordo con l'intermediario.**

..... Srl potrà fornire i servizi di cui al presente contratto direttamente, ovvero eccezionalmente, in ragione della complessità e/o della atipicità delle problematiche riscontrate, avvalendosi di terze parti. Qualora fosse necessario il ricorso a soggetti terzi per l'espletamento di alcune attività oggetto del presente contratto, sarà responsabilità di ..... Srl individuare i soggetti terzi dotati dei medesimi requisiti che la normativa di Vigilanza prevede per i fornitori di servizi in outsourcing di funzioni aziendali di controllo e di darne preventiva comunicazione scritta alla Sfirs, specificando l'ambito di collaborazione e i motivi dell'esigenza.

La Sfirs si impegna a fornire per iscritto riscontro alla richiesta pervenuta, dal momento che il conferimento dell'incarico di sub-esternalizzazione è subordinato all'approvazione della stessa.

Gli eventuali rapporti di sub-esternalizzazione saranno definiti in modo da garantire il pieno rispetto di tutte le clausole contenute nel presente contratto, ivi inclusa la possibilità dell'Autorità di Vigilanza di avere accesso ai dati relativi all'attività esternalizzata e ai locali in cui opera il sub-fornitore di servizi.

### **Articolo 11 – Importo contrattuale**

1. Ai fini dell'esecuzione del presente contratto l'importo complessivo è fissato in euro 54.890,00 (cinquantaquattromilaottocentonovanta/00) IVA esclusa, come risultante in maniera dettagliata dall'offerta economica presentata dall'aggiudicataria.
2. Il corrispettivo indicato nell'offerta s'intende stabilito dalla ..... Srl aggiudicataria in base a calcoli di propria convenienza e a suo esclusivo rischio. Esso non potrà subire alcuna variazione, derivante da qualsiasi causa, prevedibile o imprevedibile, ivi compreso l'aumento della manodopera.
3. L'importo predetto deve intendersi comprensivo della prestazione dei servizi, come descritti nel presente contratto e di quanto offerto dal fornitore nell'offerta tecnica, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. L'importo predetto è dovuto unicamente al fornitore e pertanto, qualsiasi terzo non può vantare alcun diritto nei confronti della Stazione appaltante.
4. Nel corrispettivo contrattuale, di cui sopra, sono compresi tutti gli obblighi ed oneri a carico del fornitore.
5. Nel corrispettivo contrattuale, di cui sopra, sono compresi altresì nonché tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità

### **Articolo 12 – Verifiche di conformità**

1. Durante l'esecuzione del contratto la Sfirs effettuerà tutte le verifiche ritenute opportune allo scopo di controllare il rispetto di quanto stabilito nel presente contratto, nella documentazione di gara e nell'offerta presentata.
2. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del

contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovesse essere impartite dalla Stazione appaltante.

4. La Stazione appaltante farà pervenire all'aggiudicatario del servizio per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'aggiudicatario del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto alla Stazione appaltante.

5. Su richiesta della Committente l'aggiudicatario del servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

### **Articolo 13 – Fatturazione e pagamenti**

1. Il corrispettivo per i servizi effettuati sarà erogato sulla base delle prestazioni effettivamente rese e rendicontate.

2. I pagamenti verranno effettuati a cadenza bimestrale, entro i 30 giorni successivi dal ricevimento di regolare fattura, solo a fronte e nei limiti delle prestazioni effettivamente già eseguite sulla base di apposito report (Stato Avanzamento Lavori – SAL) relativo alle attività svolte, subordinatamente all'esito positivo della verifica da parte della Stazione appaltante della conformità delle attività e servizi prestati e dei relativi prodotti con quanto previsto contrattualmente e ai sensi di legge.

3. Ciascuna fattura emessa deve indicare il riferimento al presente contratto, incluso il CIG, e le prestazioni cui si riferisce, e deve essere intestata e trasmessa alla Stazione appaltante in forma elettronica.
4. I pagamenti vengono effettuati con bonifico sul conto corrente dedicato intestato al Fornitore di cui al successivo articolo 14.
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta salva la facoltà per la Stazione appaltante di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti nel contratto e nella documentazione di gara. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r ai sensi del successivo art. 17.
8. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dell'0,5% sull'importo netto dovuto, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. La ritenuta verrà liquidata dalla Società solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

#### **Articolo 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Contratto.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 sono: Banca Banca Cambiano 1884 SpA, in E m p o l i (FI), Via Chiarugi, n. 4, IBAN: IT60B0842537831000030234025, intestato a ..... Srl.

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Stazione appaltante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

### **Articolo 15 – Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;

c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## **Articolo 16 – Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Il presente contratto è stipulato a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica.
2. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri tributari e fiscali attualmente applicabili, nonché tutte le spese connesse all'esecuzione del contratto e pertanto sono da intendersi comprese nel prezzo dell'appalto indicato nell'offerta del medesimo.

## **Articolo 17 – Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste in altri articoli del presente contratto, la Stazione appaltante potrà risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In particolare, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto:
  - qualora si verificassero gravi interruzioni del servizio appaltato attribuibili all'aggiudicatario;
  - in caso di gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
  - in caso di esecuzione parziale o intempestiva dell'attività commissionata;
  - in caso di arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'aggiudicatario;
  - qualora la società aggiudicataria proceda a sostituire o a variare il Gruppo di lavoro senza l'assenso della Stazione appaltante.

3 ..... Srl dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del codice di comportamento della Sfirs ed il suo Modello 231/01 (consultabili sul sito internet della società nella sezione società trasparente, sottosezione Atti generali). Il contratto si intenderà risolto nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento, dal Modello 231/01 e regolamento per la gestione dei conflitti di interesse pubblicati nel sito della Sfirs “Società Trasparente”.

4 In caso di risoluzione del presente contratto sarà pagato alla società aggiudicataria solamente il prezzo contrattuale per le prestazioni effettivamente rese e rendicontate, deducendo le eventuali penalità e le eventuali spese sostenute dalla Stazione appaltante in conseguenza della risoluzione.

5 In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del servizio risolto, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dar luogo.

6 Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

### **Articolo 18 – Recesso e Sospensione del servizio**

1. La Stazione appaltante ha diritto, per giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto

avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. La Stazione appaltante potrà recedere altresì in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti dell'aggiudicatario qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti, i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.

4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Stazione appaltante.

5. In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice civile.

6. La Stazione appaltante ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del contratto stipulato con l'aggiudicatario, per periodi non superiori a nove mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta all'aggiudicatario nel relativo periodo.

## **Articolo 19 - Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta documentazione originaria o predisposta in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Reg. (UE) 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali".

## **Articolo 20 – Danni e responsabilità**

1. La Stazione appaltante è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'aggiudicatario, nonché dai danni prodotti dallo stesso o da terzi in dipendenza delle attività espletate nell'esecuzione del servizio.

2. L'aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nell'esecuzione del servizio e ne assume in proprio ogni responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati a terzi, per colpa o negligenza nell'esecuzione della prestazione.
3. L'aggiudicatario è tenuto ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare a quelli previdenziali ed a quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi o norme di legge.
4. Al personale deve essere assicurato un trattamento economico non inferiore a quello previsto da contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a servizi analoghi.
5. La ditta aggiudicataria, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi.
6. Si applica inoltre quanto previsto dalle norme vigenti in materia di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e del subappaltatore.

#### **Articolo 21 - Cauzione definitiva**

1. Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante di importo pari al 10% del valore della fornitura ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 117 (al netto degli oneri fiscali).
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice civile e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle

somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

3. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

4. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta.

5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per qualsiasi causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

## **Articolo 22 – Informativa per il trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

3. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

4. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

5. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Stazione appaltante individuati quali incaricati del trattamento.

6. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per la Stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della Stazione appaltante in sede giudiziaria.

7 In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”.

8 I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Reg. (UE) 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di

chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Stazione appaltante.

### **Articolo 23 – Responsabile del servizio e direttore dell'esecuzione**

La ..... Srl nomina come Responsabile del servizio, il Dott. Leopoldo Novelli, nato ad Empoli il 28/11/1978, residente a Empoli, via Giro delle mura nord n. 10.

La Stazione appaltante nomina l'avv. Carlo Belardinelli (Resp Area Legale), come Referente interno.

### **Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto**

È vietato all'aggiudicatario, a pena di nullità, cedere ad altri, totalmente o parzialmente, il contratto.

### **Articolo 25 - Foro competente**

Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra la ..... Srl e la Stazione appaltante, non risolubili in via bonaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

### **Articolo 26 - Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Stazione appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

#### **Articolo 27 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, appalti di servizi e forniture e, in subordine, alle norme del Codice civile.

#### **Articolo 28 – Sospensione**

Il presente contratto acquisterà efficacia una volta concluso positivamente il procedimento di conformità da parte dell'Autorità di vigilanza di cui al titolo III, Capitolo I, Sezione VI della Circolare 288 Bankitalia.

**..... SRL**

**SFIRS SPA**